REGOLAMENTO (CEE) N. 523/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1975

recante modalità particolari di applicazione del regime degli importi compensativi « adesione » per prevenire deviazioni di traffico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine (2), in particolare l'articolo 14, primo comma,

considerando che gli importi compensativi « adesione » nel settore delle carni bovine sono calcolati, in conformità del regolamento (CEE) n. 181/73, secondo le norme di calcolo valide per la fissazione dei prelievi ; che gli importi applicabili alle carcasse e ai quarti di bovini adulti sono di conseguenza molto inferiori a quelli applicabili ai tagli, e in particolare alle carni disossate ;

considerando che, data la facilità di fabbricare questi ultimi prodotti sulla base dei primi, l'interesse a trarre profitto da tali differenze ha determinato correnti artificiose di scambi e di conseguenza deviazioni di traffico implicanti la responsabilità finanziaria della Comunità ;

considerando che, su queste basi, è opportuno prendere i provvedimenti necessari per porre fine a tali pratiche, ravvicinando per quanto necessario gli importi compensativi validi per i tagli e per le carni salate o in salamoia, secche o affumicate, agli importi validi per le carcasse e le mezzene di bovini adulti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi « adesione » per i prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 cc), 02.01 A II a) 2 dd) 11 e dd) 22 ccc) e 02.06 C I a) della tariffa doganale comune vengono fissati a livelli inferiori a quelli risultanti dall'applicazione delle norme previste per il calcolo del prelievo, ravvicinando detti importi a quelli validi per le carcasse e le mezzene di bovini adulti, nella misura necessaria per prevenire deviazioni di traffico e correnti artificiose di scambi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.